

RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA: DOPO LA RIFORMA FORNERO, CONVIENE ANCORA?

Tra tutti i futuri pensionati, quelli nati negli anni '60 saranno i più sfortunati in assoluto, in quanto non godranno più dei vantaggi delle generazioni appena precedenti (che hanno potuto contare su un sistema previdenziale tra i più generosi del mondo) e al tempo stesso hanno avuto e avranno meno tempo a disposizione per investire denaro in forme di previdenza complementare.

Se questo è vero, allora vale la pena di chiedersi se valga la pena di riscattare gli anni di università per avere tra qualche anno una pensione più decorosa. Ma vediamo prima come funziona attualmente la normativa:

L'importo da pagare viene calcolato dall'INPS in base alla retribuzione media pensionabile alla data della richiesta. Si dovrà **pagare una cifra grosso modo pari al 26-27% degli stipendi attuali, moltiplicata per il numero degli anni da riscattare**. L'Inps invia al richiedente i bollettini per effettuare i pagamenti e comunicherà la somma precisa da pagare. Detta cifra potrà essere versata in un'unica soluzione oppure fino a 120 rate mensili senza maggiorazioni.

Sembrerebbe palese **che prima si presenta la domanda più si risparmia**, poiché il calcolo si baserà su stipendi più modesti di quelli che quasi sicuramente arriveranno in seguito. In realtà, il riscatto può essere richiesto anche **prima di iniziare a lavorare**. In questo caso il contributo per ogni anno da riscattare sarà pari all'importo che deriva applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (**per il 2013 la cifra è pari a 15.357,00 euro, che, moltiplicati per il 33%, corrispondono a 5.067,81 euro per ogni anno di studi**).

Il contributo versato è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta che devono versare le persone di cui questa persona risulta fiscalmente a carico (per esempio il padre), in misura del 19% dell'importo stesso.

Per valutare ulteriormente la **convenienza o meno** del riscatto degli anni di laurea, bisogna tenere presenti alcuni punti chiave: soprattutto l'**anzianità** e l'**orizzonte temporale lavorativo**: per chi andrà in pensione tra 35 anni è oggi praticamente impossibile fare supposizioni su come sarà articolato il sistema pensionistico tra vari decenni, perciò permane una notevole incognita sul rischio. Da non sottovalutare **la capacità di risparmio per far fronte alle scadenze dei bollettini INPS** per il riscatto. Si noti infatti che, se il riscatto viene richiesto da un pensionato, non sarà possibile effettuare un pagamento rateale e l'intero importo dovrà essere pagato entro 60 giorni.

Il riscatto degli anni di laurea porterà però con sé la gradevole possibilità di **andare in pensione con alcuni anni di anticipo** a parità di contributi previdenziali versati. Inoltre, riscattare gli anni di laurea nel regime previdenziale obbligatorio aumenta l'anzianità contributiva e aumenta anche l'importo delle prestazioni "complementari" che l'INPS prevede, come assegno di reversibilità in caso di morte dell'interessato e o eventuali prestazioni di invalidità/inabilità.

In ogni caso, per attivare il riscatto degli anni impiegati per conseguire la laurea, bisogna presentare una domanda compilando gli appositi moduli dell'INPS, o rivolgersi all'INAS per una approfondita spiegazione dei requisiti necessari.

Sono utili per il diritto e per la misura di tutte le prestazioni.

I PERIODI RISCATTABILI

E' ammesso il **riscatto del corso legale di laurea** a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:

- i periodi di iscrizione fuori corso;
- i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall'art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono riscattare:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.

Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati **a decorrere dall'anno accademico 2005/2006**, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall'art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)

Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.

A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.

N.B. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere. (Msg. n.22427 del 08.10.2008)